

COMUNICAZIONI

**Missioni valevoli
nella seduta dell'11 dicembre 1999.**

Acquarone, Angelini, Berlinguer, Bindi, Calzolaio, Cardinale, Danese, De Franciscis, Diliberto, Dini, Evangelisti, Fassino, Jervolino Russo, Mattioli, Micheli, Pozza Tasca, Ranieri, Rebuffa, Schietroma, Sinisi, Treu, Turco, Vigneri, Visco.

Annunzio di proposte di legge.

In data 10 dicembre 1999 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:

BIONDI e COSTA: « Modifica all'articolo 335 del codice di procedura penale in materia di informazioni ai cittadini danneggiati da reato circa le indagini svolte per individuare i colpevoli » (6631);

BALLAMAN: « Modifiche alla legge 25 maggio 1970, n. 352, in materia di esercizio dei *referendum* previsti dall'articolo 132 della Costituzione » (6632);

CALZAVARA: « Norme in materia di esercizio dei diritti sindacali nel Corpo della Guardia di finanza » (6633);

GIOVANARDI ed altri: « Disposizioni in materia di divieto di fumare » (6634);

FINI ed altri: « Disposizioni per il riconoscimento dei diritti della persona anziana » (6635).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di una proposta
di legge costituzionale.**

In data 10 dicembre 1999 è stata presentata alla Presidenza la seguente proposta di legge costituzionale d'iniziativa dei deputati:

FINI e ALEMANNI: « Modifica all'articolo 31 della Costituzione, in materia di tutela della persona anziana » (6636).

Sarà stampata e distribuita.

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'*Allegato B* al resoconto della seduta odierna.

**DISEGNO DI LEGGE: S. 4236 — DISPOSIZIONI PER LA
FORMAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE E PLURIENNALE
DELLO STATO (LEGGE FINANZIARIA 2000) (APPROVATO
DAL SENATO) (6557)**

(A.C. 6557 - sezione 1)

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 4 DEL DISEGNO DI LEGGE O MODIFICATI NELLA SEDUTA DELL'11 DICEMBRE 1999

ART. 4.

Al comma 5, capoverso 100, sesto periodo, sostituire le parole: centoventi giorni con le seguenti: novanta giorni.

4. 50. (Nuova formulazione) Governo.

Dopo il comma 11 aggiungere il seguente:

11-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche gli immobili adibiti ad uso abitativo facenti parte del patrimonio dello Stato realizzati con i fondi della soppressa Cassa sovvenzioni antincendi per le esigenze del personale dei servizi antincendi dipendente dal Ministero dell'interno. Le amministrazioni pubbliche attiveranno, entro il 31 dicembre 2000, le procedure di dismissione del loro patrimonio immobiliare, secondo le modalità stabilite nel comma 109 del citato articolo 3.

4. 76. (ex 6. 20.) Battaglia, Giacomo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 3, alinea 99, dopo il terzo periodo inserire il seguente:

I consulenti eventualmente incaricati non possono esercitare alcuna attività professionale o di consulenza in conflitto di interessi con i compiti propri dell'incarico ricevuto.

4. 110. Governo.

Al comma 3, alinea 99, dopo il settimo periodo inserire il seguente:

Tale previsione si applica solo nel caso in cui l'intermediario abbia esperito inutilmente tutte le procedure finalizzate alla rivendita ivi inclusa anche una asta pubblica. In caso contrario la differenza dovuta dall'intermediario è calcolata includendo la commissione.

4. 111. Governo.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

(A.C. 6557 - sezione 2)

ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 5.

*(Patrimonio della Ferrovie
dello Stato Spa e della Poste Spa).*

1. Al fine di accelerare il processo di dismissioni del patrimonio della Ferrovie

dello Stato Spa, non strumentale all'esercizio ferroviario, all'articolo 43 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: « , avvenute in base a specifiche disposizioni di legge, » sono soppresse;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

« 2-bis. Gli uffici del territorio, le Conservatorie dei registri immobiliari, gli uffici tavolari e gli uffici tecnici erariali provvedono agli adempimenti di rispettiva competenza in ordine alla trascrizione, intavolazione e voltura dei beni, ed eventuali accessioni, sulla base di note di trascrizione, domande di intavolazione e domande di voltura, redatte dalla società "Ferrovie dello Stato-Società di trasporti e servizi per azioni" e corredate da estratto notarile autentico del libro inventari della medesima società. Trascrizioni, iscrizioni e volture sono esenti dai tributi speciali catastali e danno luogo al pagamento di imposte e tasse in misura fissa. »;

c) al comma 3 sono soppresse le parole da: « le modalità di trascrizione » a: « nonché ».

2. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4, dopo le parole: « di ciascuna provincia », sono inserite le seguenti: « fermo restando che gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), possono essere venduti nella loro globalità »;

b) al comma 7, dopo le parole: « alienato a terzi », sono aggiunte le seguenti: « ad eccezione degli alloggi di cui al comma 2, lettera a), i quali possono essere alienati a terzi purchè all'assegnatario venga garantita la prosecuzione della locazione sulla base della normativa vigente in materia di edilizia residenziale pubblica »;

c) al comma 9, dopo le parole: « Hanno titolo di priorità », sono inserite le seguenti: « a parità di prezzo ». Al medesimo comma 9 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Ai fini della cessione a terzi, sono assimilati agli alloggi di cui al presente comma gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi ».

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 5.

Sopprimere il comma 1.

5. 15. (ex 7. 36.) Scalia.

Al comma 1, all'alinea, sostituire la parola: accelerare con la seguente: valutare.

5. 22. (ex 7. 500.) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e c).

5. 24. (ex 7. 510.) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista.

5. 4. (ex 7. 4.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

5. 23. (ex 7. 514.) Malavenda.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista.

5. 5. (ex 7. 5.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

5. 25. (ex 7. 512.) Malavenda.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 20.** (ex *7. 21.) Pistone, Galdelli.

Sopprimere il comma 2.

* **5. 16.** (ex *7. 35.) Scalia.

Al comma 2, sopprimere le lettere a), b) e c).

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

5. 3. (ex **7. 40.) Manzione, Di Nardo, Acerno.

Al comma 2, sopprimere le lettere a) e c).

5. 26. (ex 7. 504.) Malavenda.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole da: fermo restando fino alla fine della lettera con le seguenti: e ferma restando la garanzia, di cui al comma 7 dell'articolo 1 della legge n. 560 del 1993, a tutela degli assegnatari che, in assenza delle condizioni di acquisto, rimangono tali.

5. 30. (ex 7. 41.) Pampo.

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

5. 28. (ex 7. 503) Malavenda.

Al comma 2, sopprimere la lettera b).

5. 27. (ex 7. 506) Malavenda.

Al comma 2, lettera b), aggiungere, in fine, le parole: ; per gli alloggi occupati da ultrasessantacinquenni o da nuclei familiari in cui sia presente un portatore di handicap, in caso di mancato esercizio

della prelazione, è consentita solo l'alienazione della nuda proprietà, in tal caso i soggetti citati possono conservare il titolo di conduttore o convertirlo in quello di usufruttuario, con i relativi vincoli e vantaggi.

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista.

5. 7. (ex 7. 10.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista

5. 8. (ex 7. 12.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, sopprimere la lettera c).

5. 29. (ex 7. 505) Malavenda.

Al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le parole: a parità di prezzo aggiungere le seguenti: , definito dall'UTE.

5. 10. (ex 7. 13.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

Seguono compensazioni del gruppo Misto - Rifondazione comunista

5. 11. (ex *7. 14.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, lettera c), sopprimere il secondo periodo.

5. 31. (ex *7. 42.) Pampo.

Al comma 2, lettera c), sostituire il secondo periodo con il seguente: Al medesimo comma 9 è aggiunto in fine il seguente periodo: « Non possono essere ceduti a

terzi gli alloggi di cui al comma 2, lettera a), che risultino liberi. Gli alloggi liberi di cui al comma 2, lettera a), possono essere ceduti all'ente locale che li utilizza per i fini e gli scopi dell'edilizia residenziale pubblica ».

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista

5. 12. (ex 7. 15.) Bonato, Giordano, De Cesaris, Boghetta.

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: , i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali.

***5. 9.** (ex **7. 11.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Al comma 2, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: i quali dovranno essere offerti prioritariamente agli enti locali.

***5. 17.** (ex 7. 29.) Scalia.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 9, è aggiunto il seguente:

« 9-bis. I soggetti assegnatari di alloggi di cui al comma 2, lettera a), che non intendano acquistare l'alloggio condotto a titolo di locazione, possono partecipare ai bandi di concorso per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, fermo restando l'obbligo del rilascio dell'alloggio condotto a titolo di locazione al momento dell'effettiva assegnazione del nuovo alloggio ».

5. 32. (ex 7. 24.) Balocchi, Giancarlo Giorgetti, Alborghetti.

Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

d) dopo il comma 20, è aggiunto il seguente:

20-bis. Nel caso di acquisto da parte di società cooperative così come disposto dal comma 9, non si applica il vincolo temporale di alienabilità di cui al comma 20, purché le assegnazioni in proprietà vengano effettuate in favore degli stessi assegnatari in locazione che ne facciano richiesta prima della scadenza degli otto anni, ovvero nel caso di alloggi non occupati, a favore di soggetti aventi i requisiti indicati al comma 9. In questi casi il prezzo massimo di cessione non dovrà superare quelli in vigore al momento della assegnazione in proprietà, per gli alloggi localizzati nei Piani di edilizia economica e popolare dello stesso comune.

5. 14. (ex 7. 3.) Zagatti, Bandoli, Debiasio Calimani, Cappella, Gerardini, Francesca Izzo, Occhionero, Siola, Vigni.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Tali dismissioni non potranno superare la percentuale del 75 per cento dell'intero patrimonio immobiliare, come disposto dalla legge n. 560 del 1993.

5. 33. (ex 7. 43.) Pampo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. I proventi delle dismissioni possono essere utilizzati solamente per le costruzioni di nuove infrastrutture.

5. 6. (ex 7. 6.) Bonato, Giordano, Boghetta.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dismissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e suc-

cessivi decreti e circolari applicative dello stesso del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista

5. 13. (ex 7. 16.) Bonato, Giordano, De Cesaris.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dimissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successivi decreti e circolari applicative dello stesso, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* **5. 19.** (ex *7. 18.) Lucidi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dimissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successivi decreti e circolari applicative dello stesso, del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

* **5. 21.** (ex *7. 22.) Pistone, Galdelli.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dimissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici, di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successivi decreti e circolari applicative dello stesso, del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR

* **5. 2.** (ex *7. 37.) Manzione, Acierno, Bagliani, Ostillio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. Agli assegnatari di alloggi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera *a*), della legge n. 560 del 1993 si applicano i diritti e le tutele previste, nelle dimissioni di alloggi degli enti previdenziali pubblici di cui al decreto legislativo n. 104 del 1996 e successivi decreti e circolari applicative dello stesso.

5. 18. (ex 7. 31.) Cento, Turroni, Scalia.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3. A favore dei conduttori degli immobili di cui al presente articolo si applicano le condizioni più favorevoli comunque previste dalla normativa vigente in materia di tutela dei conduttori di beni ad uso abitativo da dismettere, ove versino in condizioni di disagio economico e sociale come determinate ai sensi del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 4 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 23 agosto 1999, ovvero in presenza, nel nucleo familiare del conduttore medesimo, di soggetto di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-UDEUR.

5. 1. (ex 7. 39.) Mastella, Pivetti, Manzione, Ostillio, Acierno, Bagliani.

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-UDEUR

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente: 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7, per il periodo d'imposta in corso al 1 gennaio 2000 e per i tre successivi, l'aliquota è stabilita, rispettivamente nelle misure del 6,3 per cento, del

5,9 del 5,65 e del 5,15 per cento. A decorrere dal quarto periodo d'imposta successivo, l'aliquota è stabilita nella misura del 6 per cento.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 40.000;

2001: — 26.666;

2002: — 20.000.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, alla tabella B, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 200.000;

2001: — 133.333;

2002: — 100.000.

Compensazione n. 3

All'articolo 61, alla tabella A, rubrica « Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica », sono apportate le seguenti variazioni:

2000: — 400.000;

2001: — 266.666;

2002: — 200.000.

Compensazione n. 4

COMPENSAZIONI

DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo

45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del

decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi da azoto (NO_x). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura pri-

vativistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 3)

ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 14.

*(Disposizioni concernenti
le camere di commercio).*

1. I commi 3 e 4 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, sono sostituiti dai seguenti:

« 3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, determina ed aggiorna con proprio decreto da emanare entro il 31 ottobre dell'anno precedente, sentite l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, la misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, da applicare secondo le modalità di cui al comma 4, ivi compresi gli importi minimi, che comunque non possono essere inferiori a quelli attuali, e quelli massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa. Con lo stesso decreto sono altresì determinati gli importi del diritto applicabili alle unità locali, nonché le modalità e i termini di liquidazione, accertamento e riscossione. In caso di tardivo o omesso pagamento si applica la sanzione amministrativa dal 10 per cento al 100 per cento dell'ammontare del

diritto dovuto, nel rispetto dei principi e del procedimento di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

4. Il diritto annuale di cui al comma 3 è determinato in base al seguente metodo:

a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle regioni;

b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;

c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per le imprese iscritte o annotate nelle sezioni speciali del registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti ».

2. Le disposizioni del comma 1 hanno effetto dall'anno 2001. Il bollettino per la riscossione del diritto annuale relativo all'anno 2000 viene inviato entro il 30 settembre 2000 e deve essere pagato entro il 31 ottobre 2000. I soggetti obbligati al pagamento del diritto annuale indicano negli appositi bollettini l'ammontare del fatturato di cui al comma 1.

3. Le istanze di rimborso dei diritti camerali erroneamente corrisposti devono essere presentate e le azioni giudiziali conseguenti devono essere proposte, a pena di decadenza, entro ventiquattro mesi dalla data del pagamento. Per le annualità anteriori al 2000 le istanze e le azioni predette devono essere presentate e promosse, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2001.

4. Al fondo di perequazione di cui all'articolo 18, comma 5, della legge 29 dicembre 1993, n. 580, possono confluire fondi derivanti da politiche di investimenti comunitarie e nazionali.

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 14 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 14.

Sopprimerlo.

14. 1. Chiappori, Stefani, Fongaro, Galli.

Al comma 1, capoverso 3), primo periodo, dopo le parole: con proprio decreto, aggiungere le seguenti: previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti.

14. 3. (ex 0.14.0.18.3.) Bonato, Giordano.

Al comma 1, capoverso 4, lettera c), sostituire le parole: al fatturato dell'esercizio precedente con le seguenti: all'IRAP dell'anno precedente.

14. 4. Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone.

Al comma 1, capoverso 4, aggiungere, in fine, la seguente lettera:

d) nei primi due anni di applicazione l'importo non potrà comunque essere superiore al 20 per cento del diritto annuale attualmente riscosso.

14. 5. Conte, Leone.

(Testo così modificato nel corso della seduta).

Sopprimere il comma 4.

Seguono compensazioni del gruppo Misto-Rifondazione comunista.

14. 6. Bonato, Giordano.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Presso ciascuna camera di commercio è costituito un fondo per il finanziamento di progetti di intervento aventi lo scopo di incrementare la competitività delle imprese, accrescere la qualità dei prodotti e dei servizi, sviluppare l'occupazione e migliorare le condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. La Giunta della camera di commercio approva i programmi che sono proposti e gestiti dalle organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti del consiglio della camera stessa e fissa criteri e modalità per la verifica della realizzazione degli interventi. Per il triennio 2000-2002 i fondi sono alimentati con il gettito dell'aliquota di cui al comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*** 14. 7.** Teresio Delfino, Volontè, Grillo, Tassone.

Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:

4-bis. Presso ciascuna camera di commercio è costituito un fondo per il finanziamento di progetti di intervento aventi lo scopo di incrementare la competitività delle imprese, accrescere la qualità dei prodotti e dei servizi, sviluppare l'occupazione e migliorare le condizioni economiche della circoscrizione territoriale di competenza. La Giunta della camera di commercio approva i programmi che sono proposti e gestiti dalle organizzazioni imprenditoriali che designano i componenti del consiglio della camera stessa e fissa criteri e modalità per la verifica della realizzazione degli interventi. Per il triennio 2000-2002 i fondi sono alimentati con il gettito dell'aliquota di cui al comma 6 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

*** 14. 8.** Bastianoni.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni Piemonte, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna, Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise, Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna individuano un comune all'interno del loro territorio ove istituire in deroga agli articoli 718-719-720-721-722 del Codice penale, una casa da gioco.

2. L'esercizio e la gestione delle case da gioco sono affidati in concessione dalla regione a società per azioni a capitale misto di cui l'ente regione detiene minimo il 51 per cento.

3. L'utile di esercizio, per quanto di competenza dell'ente pubblico, contribuisce al ripiano del bilancio regionale.

Seguono compensazioni del Gruppo MISTO-UDEUR.

14. 01. (ex 14. 0 13). Manzione, Acierno, Di Nardo.

**COMPENSAZIONI
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.000;

2001: — 1.600;

2002: — 2.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.300;

2001: — 1.400;

2002: — 2.500.

Ministero della giustizia:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero degli affari esteri:

2000: — 300;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero della pubblica istruzione:

2000: — 500;

2001: — 400;

2002: — 400.

Ministero dell'interno:

2000: — 150;

2001: — 150;

2002: — 150.

Ministero dei trasporti e della navigazione:

2000: — 250;

2001: — 300;

2002: — 300.

Ministero della difesa:

2000: — 50;

2001: — 50;

2002: — 50.

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero del commercio con l'estero:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero della sanità:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dei beni e attività culturali:

2000: — 10;

2001: — 10;

2002: — 10.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Ministero dell'università e ricerca scientifica:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

All'articolo 61, Tabella C, lo stanziamento relativo alla legge n. 468 del 1978 — Art. 9-ter. Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 — Fondi di riserva — cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Tutti gli altri stanziamenti della Tabella C sono ridotti in misura pari al 10 per cento negli anni 2000-2001-2002.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63 — (Assoggettamento a tassazione degli utili di società cooperative) — 1. L'articolo 12 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è abrogata. Tali disposizioni continuano ad applicarsi alle piccole società cooperative, le società cooperative sociali, le società cooperative edilizie e le società cooperative di produzione e lavoro con fatturato annuo non superiore a 100 milioni di lire.

Compensazione n. 1

All'articolo 61, Tabella B, apportare le seguenti variazioni (in miliardi di lire):

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 1.400;

2001: — 1.300;

2002: — 1.000.

Ministero dei lavori pubblici:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero delle comunicazioni:

2000: — 200;

2001: — 200;

2002: — 200.

Ministero delle politiche agricole e forestali:

2000: — 500;

2001: — 500;

2002: — 500.

Ministero dell'industria:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 100.

Ministero dell'ambiente:

2000: — 100;

2001: — 100;

2002: — 50.

Compensazione n. 2

All'articolo 61, Tabella A, tutti gli importi, al netto delle regolazioni debitorie, sono ridotti del 50 per cento.

Alla Tabella C, lo stanziamento riguardante la legge n. 468 del 1978 - Art. 9-ter:

Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (7.1.3.1 - Fondi di riserva - cap. 4355) è ridotto di 490 miliardi nel 2000, 290 miliardi nel 2001 e 290 miliardi nel 2002.

Compensazione n. 3

COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-RIFONDAZIONE COMUNISTA

All'articolo 16 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sostituire le parole: nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45, con le seguenti: e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 1.000 miliardi.

Conseguentemente, sopprimere il comma 2 dell'articolo 45 del medesimo decreto legislativo, nonché, all'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sostituire le parole: fra il 3,5 ed il 4,5 con le seguenti: fra il 3,5 e il 7,5.

Compensazione n. 1

Il comma 194 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 è sostituito dal seguente:

194. Limitatamente al periodo contributivo dal 1 settembre 1985 al 30 giugno 1991 i datori di lavoro per i periodi per i quali non abbiano versato per intero o in parte i contributi di previdenza ed assistenza sociale sulle contribuzioni e somme di cui all'articolo 9-bis comma 1 del decreto-legge 29 marzo 1991, convertito con modificazioni dalla legge 1 giugno 1991, n. 166 sono tenuti ad effettuare a partire dal 1° gennaio 2000, nella misura del 100 per cento dei predetti contributi e somme il versamento degli stessi in 6 rate bimestrali consecutive di uguale importo la prima delle quali avente scadenza il 20 del mese di febbraio 2000 con le modalità che saranno stabilite dagli enti previdenziali. Su quanto già versato nel periodo com-

preso tra il 1 gennaio 1997 e il 31 dicembre 1999, i datori di lavoro devono corrispondere, secondo le medesime modalità, le somme ed i contributi mancanti entro il 31 dicembre 2000. Qualora nel corso della rateizzazione intervenga la cessazione dell'azienda, le rate residue devono essere saldate in unica soluzione. Il contributo dovuto ai sensi del presente comma può essere imputato in parti uguali al conto economico degli esercizi nei quali abbiano scadenza le rate in pagamento.

Compensazione n. 2

Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 150 milioni di lire annui.

Compensazione n. 3

Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

29. A decorrere dal 1° gennaio 2000 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO₂) e di ossidi di azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di lire 996.000 per tonnellata/anno per anidride solforosa e di lire 996.000 per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

Compensazione n. 4

A decorrere dal 1° gennaio 2000 l'accisa sul tabacco è aumentata del 4 per cento.

Compensazione n. 5

A decorrere dal 1° gennaio 2000 la tassa sui superalcolici è aumentata del 15 per cento.

Compensazione n. 6

All'articolo 61, Tabella A, apportare le seguenti modificazioni:

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Ministero delle finanze:

2000: — 2.000.000;

2001: — 1.350.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 7

Al comma 2 dell'articolo 20 della legge 448 del 23 dicembre 1998 sostituire le parole: 2,7 per cento, 2,5 per cento, 2 per cento, 1,5 per cento con le seguenti: 4,5 per cento, 4 per cento, 3,7 per cento, 3,5 per cento.

Compensazione n. 8

All'articolo 61, Tabella C, alla voce «Decreto legislativo n. 303 del 1999: ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 11 della legge n. 59 del 1997», apportare le seguenti variazioni:

2000: — 1.000.000;

2001: — 1.000.000;

2002: — 1.000.000.

Compensazione n. 9

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 63.

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera, qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

Compensazione n. 10

(A.C. 6557 - sezione 4)

ARTICOLO 15 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 15.

*(Modifiche al decreto legislativo
15 dicembre 1997, n. 446).*

1. La lettera f) del comma 2 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, è sostituita dalla seguente:

« f) previsione per le occupazioni permanenti, realizzate con cavi, condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai